CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/FPC/me

Roma, 27 giugno 2025

ALLE SIGNORE E AI SIGNORI PRESIDENTI
DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

AI PRESIDENTI E DIRETTORI DELLE SCUOLE DI ALTA FORMAZIONE

Inviato a mezzo pec

Oggetto: comunicazione Formazione equipollente MEF

Cara, Caro Presidente,

a causa delle continue richieste di chiarimento che pervengono da soggetti iscritti esclusivamente al Registro dei Revisori legali vorrei riportare alla Tua attenzione quanto già comunicato con l'Informativa CNDCEC n. 151/2020 (Sottoscrizione della nuova convenzione MEF-CNDCEC per il riconoscimento dell'equipollenza della formazione già assolta dagli Iscritti negli albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ai sensi dell'art. 5, commi 10 e 11, d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39) in merito ai requisiti soggettivi per il riconoscimento dell'equipollenza della formazione già assolta dagli Iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con quella prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 39/2010 (Formazione continua) per i Revisori.

Nel dettaglio, Ti ricordo che, nel rispetto della Convenzione già siglata tra MEF e CNDCEC nel 2020 e attualmente vigente, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i crediti formativi acquisiti dai Revisori non iscritti nei nostri Albi attraverso le attività formative organizzate dagli Ordini non sono riconosciuti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo posto a carico dei Revisori.

Ciononostante, come anticipato in premessa, si continuano a ricevere ad oggi numerose segnalazioni di revisori legali che hanno partecipato a eventi formativi organizzati dagli Ordini ai quali, sulla base della vigente Convezione MEF-CNDCEC, non possono essere riconosciuti i crediti formativi ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 5 del D.Lgs. 39/2010.

Anche in considerazione delle segnalazioni ricevute dal MEF Ti invito a precisare nelle locandine dei corsi organizzati dal Tuo Ordine che gli stessi non consentono ai revisori legali non iscritti anche nel nostro albo professionale di acquisire i crediti formativi necessari ad assolvere l'obbligo formativo di cui

all'articolo 5 del D.Lgs. 39/2010 e a ribadire tale circostanza anche in fase di iscrizione (fisica e/o telematica) ai corsi, evidenziando che l'equipollenza con la formazione obbligatoria dei Revisori (ex art. 5, D.Lgs. 39/2010) è valida esclusivamente per i Revisori che sono, allo stesso tempo, iscritti agli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Confidando nella Tua preziosa e fattiva collaborazione, Ti invio cordiali saluti.

Elbano de Nuccio

